

# STATUTO

## ART. 1

(la denominazione, la sede e la durata dell'associazione)

1. L'Associazione di Volontariato "Socialmente ONLUS", la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
2. L'associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ha sede in Noventa Padovana (Prov. PD), via Cappello n. 79.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

## ART. 2

(l'oggetto e lo scopo dell'associazione)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolta alle persone in stato di bisogno e di fragilità sociale conclamata e non. Opera in particolare nel campo della comunicazione vista come luogo in cui trasmettere e in cui apprendere contenuti e valori orientati alla promozione, alla valorizzazione e all'integrale sviluppo della persona umana. Nel vasto mondo della comunicazione privilegia quelle iniziative rivolte al mondo dei giovani e alle realtà del terzo settore. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o soci, svolge attività di

A – comunicazione a servizio del terzo settore:

1. programmazione e sostegno della comunicazione di e tra le realtà del terzo settore per una diffusione della cultura del volontariato, della cooperazione e della promozione sociale, con speciale attenzione al mondo dei giovani;
2. offerta di un supporto concreto alle associazioni del terzo settore prive di risorse sufficienti da investire nella comunicazione (utilizzo di strumenti informatici, campagne di sensibilizzazione per le attività svolte, partecipazione ad eventi ecc.);
3. collaborazione con associazioni affini per natura e per scopi.

B – comunicazione a servizio dei giovani:

4. formazione dei giovani all'utilizzo critico dei mezzi di informazione;
5. formazione professionale e orientamento lavorativo nell'ambito della comunicazione e dell'uso delle relative tecnologie rivolti a giovani con disagi di ordine medico-psicologico o sociale;
6. sviluppo di programmi che favoriscano l'accessibilità ai mezzi di comunicazione informatici da parte di tutte le persone anche con disabilità;
7. ideazione di programmi rivolti alle scuole dei diversi livelli per far conoscere in particolare la realtà del mondo della comunicazione e del non profit;
8. pianificazione di visite ed esperienze di collaborazione con realtà del terzo settore, proposte alle scuole e altre realtà educative (gruppi parrocchiali...);
9. organizzazione di convegni, eventi, studi, ricerche, sondaggi e ogni altra iniziativa culturale inerente al tema della comunicazione, della sua etica e della sua interazione col mondo dei giovani;
10. progetti di istruzione scolastica elementare, media e superiore che promuovano lo sviluppo integrale della persona e non semplicemente il suo apprendimento razionale e nozionale.
11. L'associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della L. R. Veneto n. 40/1993, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

12. L'assemblea ordinaria può approvare uno o più regolamenti riguardanti lo svolgimento dell'attività degli aderenti e delle assemblee, i rapporti con gli eventuali dipendenti ed altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

### **ART. 3**

(i soci e la loro ammissione)

1. Possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti.
2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione e si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'assemblea successiva.
3. La qualità di socio si acquista al momento della decisione del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

### **ART. 4**

(i diritti e i doveri dei soci)

1. L'associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti o soci:
  - a) volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
  - b) sostenitori, che versano la quota annuale e altri eventuali contributi.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è esclusa qualunque limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
3. I soci non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
4. I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività che siano documentate.
5. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 5**

(il recesso del socio)

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Il recesso ha effetto trascorsi 10 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione.
2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale che non abbia regolato la sua posizione dopo invito scritto.

### **ART. 6**

(l'esclusione e la sospensione del socio)

1. Chiunque partecipa all'associazione può esserne escluso in caso di rilevante inosservanza degli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione.
3. Il Consiglio Direttivo potrà anche decidere la sospensione del socio nel caso non ravvisi le condizioni per la sua esclusione.

#### **ART. 7**

(gli organi dell'associazione)

1. Sono organi dell'associazione:
  - a) l'assemblea degli aderenti
  - b) il Consiglio Direttivo
  - c) il Presidente
2. L'assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare uno o più Revisori dei Conti e un Collegio dei Probiviri.
3. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 8**

(l'assemblea dei soci)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti o soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge un suo presidente.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, se prevista.
4. Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario eventualmente nominato, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

#### **ART. 9**

(la convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto, preventivo.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, l'assemblea può essere convocata, con le formalità del comma 3, dai soci che l'anno richiesta ai sensi di questo comma.
3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

## **ART. 10**

(l'assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci quanti sono i componenti del Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea ordinaria:
  - a) elegge ed revoca il Presidente dell'associazione, salvo non assegni la sua nomina al Consiglio Direttivo;
  - b) elegge ed revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c) elegge, qualora lo ritenga opportuno, e revoca, i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
  - d) discute e approva il bilancio consuntivo e, se predisposto, il bilancio preventivo;
  - e) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
  - f) discute e approva gli eventuali regolamenti che disciplinano la vita dell'associazione;
  - g) decide sull'esclusione e sospensione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

## **ART. 11**

(l'assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.
2. L'assemblea straordinaria:
  - a) modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci;
  - b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

## **ART. 12**

(il Consiglio Direttivo)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di tre anni, e rieleggibili.
2. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, se non eletto dall'assemblea, e il Vicepresidente.
3. Il Consiglio si riunisce, almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente.

4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti, presentandoli all'approvazione dell'assemblea.
5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

### **ART. 13**

(il Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; se non nominato dall'assemblea è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ai sensi dell'art. 12, comma secondo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

### **ART. 14**

(i Revisori dei Conti)

1. L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, uno o più Revisori dei Conti riuniti in collegio, con il compito di verificare la correttezza contabile delle spese e delle entrate e del bilancio, per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di Consigliere.
3. I Revisori partecipano di diritto all'assemblea dei soci e possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **ART. 15**

(il Collegio dei Probiviri)

1. L'assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, designandole all'unanimità tra persone, anche non soci, che abbiano competenza ed esperienza in campo associativo, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, le controversie insorte tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi.
2. La richiesta al Collegio preclude il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione dei soggetti interessati. Il giudizio emesso è inappellabile.

## **ART. 16**

(le risorse economiche dell'associazione)

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite:
  - a. dalla quota associativa, se prevista dall'assemblea;
  - b. dai contributi straordinari dei soci o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
  - c. dai contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
  - d. dai contributi di organismi o istituzioni internazionali;
  - e. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
  - f. da beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione;
  - g. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, consentita da norme di legge e di regolamento.
2. L'importo della quota associativa, se prevista, è stabilito ed eventualmente modificato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo. Il socio non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.
3. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
4. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede.

## **ART. 17**

(divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte o consentite dalla legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

## **ART. 18**

(il bilancio)

1. L'esercizio dell'associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

5. I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

### **ART. 19**

(assicurazione dei volontari)

1. Tutti i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

### **ART. 20**

(le convenzioni)

1. L'associazione può concludere convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

### **ART. 21**

(i dipendenti e collaboratori)

1. L'associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge. I rapporti tra l'associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

### **ART. 22**

(lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, a maggioranza dei presenti, dall'assemblea, regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

### **ART. 23**

(legge applicabile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.